

## **SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI IN BASSA TENSIONE A DECORRERE DAL 01/01/2017**

Il servizio di misura, rivolto agli impianti di produzione connessi in bassa tensione, comprende le attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, le operazioni di gestione dei dati di misura nonché quelle di natura commerciale.

Il corrispettivo richiesto da AIR – Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. in qualità di gestore di rete, ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Integrato Misura Elettrica – TIME 2020-2023 è il seguente:

Corrispettivo annuo regolato dall'Autorità pari alla componente tariffaria MISc(INS+RAV) di cui alle tabelle 2 e 3 del TIME (periodo regolatorio 2020-2023) in funzione del numero di punti di misura effettivi diversi da quelli di connessione.

*Tale corrispettivo, per gli impianti di potenza superiore a 30 kW, non comprende l'installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori necessari al funzionamento delle apparecchiature di misura; per questa operazione verrà richiesto un **corrispettivo una tantum, pari a € 220,00** (IVA esclusa) che dovrà essere corrisposto in fase di prima installazione.*

Sono escluse dal servizio:

- la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il produttore se richiesto dai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane;
- l'installazione e la manutenzione dei trasformatori riduttori di tensione e di corrente qualora il generatore abbia tensione diversa da 400V c.a.; in tal caso TA/TV dovranno essere installati a cura ed onere del produttore e la responsabilità di AIR – Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. sarà circoscritta ai soli dati di misura così come rilevati dal misuratore di proprietà della stessa;
- le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l'alloggiamento delle apparecchiature di misura, che sono a carico del produttore;
- in generale tutte le attività diverse dalle voci sopra indicate.